



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Simone Colla - Componente

per decidere in ordine al deferimento del Signor:

- ANDREA PANTANO (Tessera FISE n. 000588/M)

PREMESSO CHE

- la Procura Federale della FISE, con atto di incolpazione ed allegata produzione documentale depositato in data 22 dicembre 2020, contestava al deferito la violazione dell'art. 1, co. 2, Regolamento di Giustizia Fise (d'ora in poi Reg. Giust.), in combinato disposto con l'art. 10, co. 1 e 2, dello Statuto Federale e degli artt. 1, co. 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per aver diffuso, via telefono, nei giorni precedenti il 14 settembre 2020, la notizia non veritiera del mutamento della location dell'Assemblea Nazionale elettiva che si sarebbe celebrata il 14 settembre 2020 presso la Fiera di Roma, come organizzato e formalizzato dalla FISE, o in ogni caso, la notizia relativa al mancato controllo delle procedure atte ad evitare il contagio dal Covid 19 in occasione della indicata Assemblea;
- ai sensi dell'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione del procedimento per la data del 27 gennaio 2021, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. h*) o, in alternativa, nelle ipotesi ivi



previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f)*), disponendone la comunicazione agli Incolpati e alla Procura Federale;

- in data 26 gennaio 2021 la Procura della FISE depositava note di trattazione affermando che *“La condotta si è sostanziata nelle telefonate richiamate in dettaglio nell’Atto di deferimento, ricevute dai Sigg.ri Luciano Iacovacci, Gabriella Ascenzi e Marco Salvatori, e certamente riconducibili al Sig. Pantano. Tale condotta viola palesemente i principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare i tesserati nell’attività che abbia rilievo federale, poiché la diffusione via telefono, nei giorni precedenti il 14 settembre 2020, della notizia non veritiera del mutamento della location dell’Assemblea Nazionale elettiva che si sarebbe celebrata il 14 settembre 2020 presso la Fiera di Roma, come organizzato e formalizzato dalla FISE, o in ogni caso dell’allarmismo circa il mancato controllo delle procedure atte ad evitare il contagio dal Covid-19 in occasione della indicata Assemblea, viola i suddetti principi”* concludendo per l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione *ex art. 6, lett. d), e) ed f) Reg. Giust.* per quattro mesi nonché dell’ammenda ai sensi della lett. c) della medesima disposizione pari ad euro 1.800,00, ovvero la sanzione disciplinare maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia.
- all’udienza del 27 gennaio 2021 il Collegio giudicante come sopra composto, in collegamento telematico, dava atto della mancata costituzione del Deferito e ne dichiarava, previa verifica della ritualità della convocazione, la contumacia.
- all’esito dell’esame della documentazione agli atti e delle note di trattazione depositate dalla Procura, il Tribunale Federale, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria e non risultando pervenute istanze di trattazione partecipata da remoto, assumeva il procedimento in decisione, assegnando alla Procura termine fino al 2 febbraio 2021 per rassegnare le proprie conclusioni.



- il 2 febbraio la Procura depositava le note conclusionali osservando che *“Le evidenze della commissione dell’illecito, risultano ulteriormente provate alla luce dei seguenti elementi probatori”* dei quali chiedeva l’ammissione al Tribunale e, in dettaglio:
 - 1) un post pubblicato sul profilo Facebook *“Obiettivo Nuova FISE”*;
 - 2) un video del Sig. Andrea Pantano, pubblicato sul predetto profilo, con il quale l’Incolpato invitava i tesserati a non partecipare all’Assemblea elettiva;
 - 3) copia della PEC a firma del Sig. Andrea Pantano datata 13 settembre;
 - 4) estratto dalla pagina WEB SEF-Italia.it (<https://www.sef-italia.it/index.php/2020/02/19/le-competizioni-sportive-in-sef-un-grande-successo/>) nel quale compare la medesima utenza telefonica utilizzata per contattare i predetti soggetti;
- il Tribunale, all’esito della camera di consiglio, rigettava la richiesta istruttoria formulata dalla Procura perché intempestiva ma, ritenendo necessaria ai fini del decidere la documentazione, ne disponeva d’ufficio l’acquisizione ai sensi dell’art. 55, co. 1, Reg. Giust.

Rilevato in fatto che

- nel luglio 2020 il Consiglio Nazionale Fise aveva indetto l’Assemblea Nazionale elettiva per il quadriennio 2012-2024;
- la data di svolgimento dell’assemblea fissata era il 14 settembre 2020 presso la Fiera di Roma, in locali idonei al rispetto della normativa dettata per la gestione degli assembramenti della “Fase 3” dell’emergenza sanitaria da Covid 19;
- dette indicazioni erano inserite nella convocazione;
- tra i candidati alla carica di Presidente Federale, figurava anche il Sig. Andrea Pantano;



-
- nei giorni precedenti lo svolgimento dell'assemblea alcuni tesserati FISE riferivano al Segretario Generale di essere stati contattati telefonicamente, per conto del Sig. Pantano, da una persona che li invitava a non recarsi in assemblea perché non sarebbero state approntate tutte le necessarie misure atte ad evitare il contagio da Covid 19 e che, pertanto, sarebbe arrivata la comunicazione dell'annullamento della assemblea da parte di organi federali;
 - i numeri dai quali le telefonate erano partite erano il ***** ed il ***** rispettivamente riconducibili alla sede di Fratelli d'Italia di Cusano Milanino ed all'associazione SEF – Italia;
 - dette utenze erano nella piena disponibilità del Sig. Andrea Pantano, candidato nella lista del partito politico Fratelli d'Italia di Milano Cusanino nonché Presidente dell'associazione SEF Italia, che si occupa di equitazione;
 - diversi tesserati contattavano la Segreteria Generale per chiedere informazioni circa la rispondenza al vero delle notizie telefoniche;
 - il 29 settembre 2020 venivano ascoltate, come persone informate sui fatti:

1) il Sig. Luciano Iacovacci, Presidente del circolo La Torre, che affermava di essere stato contattato dall'utenza ***** , e che testualmente riferiva *“qualche giorno prima dell'assemblea elettiva del 14 settembre ...ho ricevuto una telefonata da una donna che si è qualificata come la segretaria del Signor Pantano, candidato alla presidenza fise, che mi chiedeva se fossi stato avvertito del fatto che, per evitare la diffusione del contagio da covid 19, le modalità di votazione erano cambiate, che c'erano altre modalità di votazione e che non si sarebbe votato alla fiera di Roma, come previsto. Questa informazione non mi ha convinto, per cui ho chiamato Paola Apolloni della FISE per avere chiarimenti e lei mi ha confermato che non c'era alcun cambiamento. Ho saputo, per sentito dire, che anche altri hanno ricevuto telefonate simili”*;

2) il Sig. Marco Salvatori, Rappresentante Tecnici e Vice Presidente della Scuderia Fonte Bianca ASD, che riferiva di aver ricevuto una telefonata dall'utenza ***** *“da una donna,*



Federazione Italiana Sport Equestri

qualificatasi come la facente parte della segreteria del candidato Pantano, che dapprima si è accertata che io fossi il referente della scuderia fonte bianca ASD, quindi mi informava e mi esortava a stare attento e ad evitare di andare a Roma per l'assemblea, per il pericolo di contagio da covid 19. Io l'ho interrotta dicendole che sono un collaboratore FISE e che stava perdendo tempo a dirmi quelle cose. Non ho avuto alcun dubbio sull'assoluta fallacia di quelle notizie. Tra l'altro in quei giorni sui social giravano i video del Signor Pantano che chiedeva alla FISE di spostare la data dell'assemblea... della telefonata in questione ne ho parlato anche con il presidente Di Paola e Francesco Girardi";

3) la Sig.ra Gabriella Ascenzi, presidente del C.I. della Leia, la quale riferiva che di aver ricevuto sul proprio cellulare "*.. una telefonata da una donna, una non meglio precisata segretaria del candidato presidente Andrea Pantano, e mi è stato detto che stava facendo un giro di telefonate per scongiurare la partecipazione all'assemblea nazionale per evitare i rischi da contagio da COVID-19. Io ho tagliato corto e le ho passato mio marito (Carlo Nepi, presidente C.R. Lazio Fise) che ha controbattuto a quanto gli veniva detto senza ottenere riscontri e risposte esaurienti o interessanti. Io non ho dubitato nemmeno un po', sapevo tra l'altro che stavano telefonando in giro per l'Italia per scoraggiare la partecipazione all'assemblea presso la fiera di Roma, alla quale poi ho preso parte e devo dire che gli spazi erano assolutamente adeguati".* La Signora trasmetteva successivamente a mezzo mail l'indicazione del numero dal quale aveva ricevuto la chiamata, indicandolo nel *****.

- In considerazione delle acquisizioni effettuate ai sensi dell'art. 55, co. 1, Reg. Giust., si accertava documentalmente che:
 - a) In data 13 settembre 2020 sulla casella di posta certificata attivata dalla Fise in occasione dell'assemblea elettiva nazionale perveniva una pec a firma del Sig. Andrea Pantano con la quale lo stesso, rivolgendosi al Segretario Generale, rappresentava che "*La Regione Sardegna ha emanato, in data 11.9.2020, un'ordinanza, la n. 43, con cui, verificato il riacutizzarsi della problematica Covid19, impone ai propri residenti l'effettuazione del test sierologico prima del rientro*



Federazione Italiana Sport Equestri

nell'isola - attività oggettivamente impossibile stante le tempistiche di svolgimento della prossima assemblea - od in alternativa impone una quarantena in isolamento al rientro sino all'effettuazione di tampone ed all'attesa dell'esito definitivo. La trasferta elettiva a Roma è quindi assolutamente divenuta, per i tesserati ivi residenti, una trasferta impossibile. Come comprenderà questo configura una enorme compressione dell'esercizio del diritto di voto garantito dallo statuto Coni a tutti i tesserati." e, pertanto, chiedeva il rinvio della data dell'assemblea elettiva ad un periodo "più sereno e tranquillo e questo nell'interesse superiore della salute e dello sport".

- b) Sulla pagina facebook aperta in occasione della candidatura del Deferito e denominata "Obiettivo nuova Fise", il 12 settembre 2020 veniva pubblicato un post del seguente tenore "Elezioni Fise 2020 #iorestoacasa scegli la PRUDENZA sii RESPONSABILE";
- c) Sulla pagina facebook personale del Deferito, veniva pubblicato un video ritraente lo stesso Sig. Pantano che, testualmente diceva "come ben sapete, ho chiesto a tutti i miei sostenitori di non andare a Roma a votare" collegando la richiesta al rischio di contagio da Covid 19 nonché al clamore mediatico che avrebbe causato un eventuale contagio in sede di assemblea elettiva.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, ritiene provata la responsabilità disciplinare del Deferito alla luce dei seguenti

MOTIVI

Le fonti di prova raccolte dalla Procura in ordine ai fatti in contestazione al Sig. Andrea Pantano consentono di ritenere acclarata la responsabilità disciplinare del medesimo in ordine alla incolpazione ascrittagli.

Elemento determinante nell'attribuzione della responsabilità al medesimo risiede nella riconducibilità al Deferito delle telefonate effettuate ai tesserati aventi diritto al voto:



Federazione Italiana Sport Equestri

entrambe le utenze erano nella disponibilità del Sig. Pantano, candidato per la lista Fratelli d'Italia di Cusano Milanino e Presidente di Sef Italia.

Alla base della effettuazione delle telefonate c'era lo scopo di ottenere il mancato raggiungimento del quorum elettorale e, conseguentemente, il rinvio della data dell'assemblea elettiva, obiettivo reso ufficialmente noto dal Deferito nella richiesta effettuata a mezzo pec il 13 settembre 2020.

Dapprima, pertanto, egli ha cercato di convincere gli elettori a non recarsi in assemblea diffondendo notizie non veritiere, poi ha tentato di raggiungere il medesimo effetto attraverso una (legittima) richiesta formale di rinvio, i cui contenuti, dunque, confermano la paternità della precedente (ed illegittima) iniziativa destabilizzante.

L'invito a disertare l'assemblea diffondendo notizie false si pone in netto contrasto con la vita democratica federale e con il regolare svolgimento del momento partecipativo per eccellenza qual è l'Assemblea elettiva.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, l'art. 10 dello Statuto Federale FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

APPLICA

al Sig. Andrea Pantano la sanzione disciplinare della sospensione ex art. 6, lett. d), e) ed f) Reg. Giust. per sei mesi nonché dell'ammenda di euro 1.500,00 ex art. 6 lett. c) Reg. Giust.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata



Federazione Italiana Sport Equestri

ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso, il giorno 6 marzo 2021

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: f.to Avv. Simone Colla